

**GARDISAN c. ITALIA**  
**ricorso n. 35772/03**  
**sezione II<sup>^</sup>, 29 luglio 2008**

**FATTO**

In data 6 aprile 1995, il ricorrente, sig. Steve Gardisan, conveniva in giudizio la società agricola D. dinanzi il Pretore di Codroipo, in funzione di Giudice del Lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto ad un indennizzo per un incidente sul lavoro.

In data 26 aprile 1995, il Pretore fissava la prima udienza al 21 giugno 1995. Con sentenza del 12 aprile 2001, depositata in data 15 giugno 2001, il Pretore accoglieva la domanda del ricorrente.

Il 14 giugno 2002, la parte soccombente proponeva appello avverso tale decisione dinanzi il Tribunale di Trieste. La prima udienza veniva fissata al 26 luglio 2002 e la causa veniva poi rinviata per la precisazione delle conclusioni al 6 novembre 2003. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 20 novembre 2003, il cui testo veniva depositato il 26 novembre 2003, il Tribunale rigettava l'appello proposto.

In data 27 novembre 2002, il ricorrente adiva la Corte di Appello di Bologna in virtù della legge n. 89/2001 al fine di lamentare l'eccessiva durata del procedimento in questione chiedendo la somma di € 4.001,0 a titolo di danno morale.

Con decreto del 24 gennaio 2003, depositato in data 10 febbraio 2003, la Corte di Appello rilevava che al momento della sua decisione vi era stato il superamento di una durata ragionevole, e riconosceva, in via equitativa, la somma di € 3.000,00 per il danno morale e l'ulteriore somma di € 1.298,00 per le spese di lite.

Tale decisione non veniva notificata e passava in giudicato in data 25 marzo 2004. Con lettera del 24 ottobre 2003, il ricorrente informava la Corte dell'esito della procedura nazionale e la pregava di riprendere l'esame del suo ricorso. Il ricorrente comunicava, altresì, alla Corte che non aveva impugnato la decisione in Cassazione in considerazione del fatto che tale rimedio può essere introdotto solo per questioni di diritto.

Le somme riconosciute in esecuzione della decisione *ex lege* Pinto sono state liquidate in data 6 novembre 2006.

**DIRITTO**

Con ricorso introdotto dinanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo in data 24 ottobre 2003, il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (di seguito la CEDU) per l'eccessiva durata del procedimento interno.

La Corte ha ritenuto il ricorso ricevibile sotto il profilo dell'art. 6 § 1 CEDU per l'insufficienza della riparazione riconosciuta al ricorrente nonché per il ritardo con cui sono state liquidate le somme riconosciute dalla Corte di Appello di Bologna e del lasso di tempo occorso per ottenere la liquidazione delle stesse, per cui ha dichiarato la sussistenza della qualità di "vittima" ai sensi dell'art. 34 CEDU (cfr. sent. 5 giugno 2007, *Delle Cave e Corrado c. Italia*, §§ 26-31, e sent. 29 marzo 2006, *Cocchiarella c. Italia*). La Corte ha, inoltre, ritenuto tale doglianza non manifestamente infondata ai sensi dell'art. 35 CEDU.

Sotto il profilo dell'art. 6 § 1 CEDU, la Corte ha osservato che il procedimento di cui si lamenta l'irragionevole durata ha avuto una durata complessiva di oltre otto anni e sette mesi per due gradi di giudizio. Tuttavia la Corte ha tenuto conto del fatto che la Corte di Appello adita ha valutato la durata della procedura al momento in cui era giunto alla data della sua decisione, per cui un periodo di nove mesi non è stato preso in considerazione. Inoltre, la Corte ha osservato che il ricorrente non ha avuto la possibilità di far valere dinanzi altra Corte di appello il nuovo orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione adottato con la sentenza n. 1339 del 2004. La Corte ha quindi ritenuto che il ricorrente può ancora considerarsi "vittima" e che quindi può prendere in considerazione l'intera durata della procedura nazionale e non solo quella esaminata dalla Corte di appello.

La Corte ha altresì rilevato che la somma riconosciuta dalla Corte di Appello di Bologna è stata liquidata oltre quarantaquattro mesi dopo la data di deposito di detta pronuncia, il che rappresenta un circostanza aggravante in un contesto di violazione dell'art. 6 § 1 per irragionevole durata. Pertanto, in conformità con la sua giurisprudenza sul punto, la Corte ha ritenuto tale durata eccessiva e non rispondente ad una "durata ragionevole" e ha dichiarato la violazione dell'art. 6 § 1 CEDU.

## APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 CEDU

### **A. Danno**

Il ricorrente ha chiesto la somma € 5.650,00 a titolo di danno non patrimoniale.

La Corte ha osservato che in mancanza di un rimedio interno, e tenuto conto dell'oggetto della controversia, avrebbe potuto liquidare la somma di € 8.000,00, mentre la Corte di Appello di Bologna ha riconosciuto circa il 37,5% di tale importo.

Tuttavia, in considerazione dell'esistenza del rimedio Pinto, nonché della giurisprudenza adottata nel caso *Cocchiarella c. Italia* del 29 marzo 2006, §§ 139-142 e 146, la Corte ha riconosciuto al ricorrente, in via equitativa, la somma di € 600,00 ed, inoltre, la somma di € 3.800,00 per la frustrazione supplementare derivata dal ritardo nel versamento delle somme liquidate dalla Corte di Appello di Bologna.

### **B. Spese**

Il ricorrente ha chiesto la somma di € 2.276,00 a titolo di spese legali relative alla procedura dinanzi la Corte.

La Corte, ha ricordato la sua giurisprudenza secondo cui il rimborso delle spese legali può essere ottenuto solo allorquando viene stabilita la loro effettività, necessità ed il carattere ragionevole degli importi richiesti (cfr. sent. 24 gennaio 2008, *Can e altri c. Turchia*, § 22). Alla luce di tali considerazioni, la Corte, decidendo in via equitativa come previsto dall'art. 41 CEDU, ha ritenuto ragionevole liquidare la somma complessiva di € 1.000,00 per le spese della procedura a Strasburgo.

### **C. Interessi moratori**

La Corte ha ritenuto che il calcolo degli interessi moratori deve essere effettuato secondo il tasso di interessi pari a quello marginale della Banca Centrale Europea, maggiorato di tre punti percentuali.